



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 216

della Giunta comunale

Oggetto: MANIFESTAZIONE BLOCK MY MIND: AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL CENTRO STORICO DI TRENTO

Il giorno 03.08.2026 ad ore 09:00 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: Sindaco **IANESELLI FRANCO**
Vicesindaca **BOZZARELLI ELISABETTA**
Assessora **BAGGIA MONICA**
Assessora **CASONATO GIULIA**
Assessore **FERNANDEZ ANDREAS**
Assessore **PEDROTTI ALBERTO**

Assenti: Assessore **BRUGNARA MICHELE**
Assessora **FRIZZERA GIANNA**

e pertanto complessivamente presenti n. 6, assenti n. 2, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il Sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 4278/2026 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

richiamato il D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2026/2028 del Comune di Trento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 18.12.2025 n. 142 e s.m. che, nell'ambito dell'area strategica "Una città aperta. Cultura, sport e diritti" individua la linea programmatica di mandato "Trento città dello sport, benessere e sani stili di vita" e fra gli obiettivi strategici prevede anche di consolidare l'identità di Trento città dello sport [...];

premesso che Block my mind ASD, con comunicazione prot. n. 2754 di data 07.01.2026 ha partecipato all'Avviso per la realizzazione di eventi e iniziative a potenziale rilevanza commerciale e non in parchi, vie e piazze della città di Trento - periodo aprile-dicembre 2026, proponendo lo svolgimento di una manifestazione di street boulder urban per animare il centro storico della città di Trento;

ricordato che la manifestazione è stata inserita nel calendario degli eventi, con determinazione della Dirigente del Servizio Cultura, eventi, sport e giovani n. 621 di data 12.03.2026;

atteso che la Giunta comunale con deliberazione n. 62 di data 23.03.2026 ha riconosciuto l'interesse pubblico rilevante della manifestazione e che con nota prot. n. 243841 di data 10.06.2026 è stato per la medesima riconosciuto il patrocinio dell'Amministrazione;

precisato che la manifestazione prevede in particolare un momento introduttivo che si svolgerà nella serata di venerdì 18 settembre nel Giardino dei Poeti, mentre la giornata di sabato 19 settembre sarà dedicata alle performance di boulder urbano e si concluderà in piazza Santa Maria Maggiore con un momento di festa, accompagnato da musica e attività dedicate alla community;

preso atto che Block my mind ASD ha presentato richiesta di occupazione di suolo pubblico con nota prot. n. 272967 di data 08.07.2026;

rilevato che, analogamente a quanto avvenuto per la precedente edizione, con nota prot. n. 214429 di data 14.05.2026 l'associazione Block my mind ASD ha inoltre formalmente chiesto *l'autorizzazione all'utilizzo delle facciate di alcuni palazzi di proprietà del Comune* per lo svolgimento della manifestazione sportiva;

ricordato che si tratta dei medesimi palazzi chiesti e concessi – a valle dell'esperimento di apposito sopralluogo – nell'annualità precedente, con l'aggiunta ulteriore del muro al confine nord del parco Solzenicyn (ex Santa Chiara) che si riportano di seguito:

- sede degli Alpini in via Don Rizzi, p.ed. 332 (tutte le mura);
- edificio a lato della chiesa Santa Maria Maggiore, p.ed. 45/1 (tutti e tre i lati liberi);
- Scuola d'infanzia Torrione, via al Torrione, 10, p.ed. 6094 (solo la parete in affaccio sulla via, non le pareti che affacciano sul cortile interno);
- Scuola secondaria di primo grado Bresadola, via al Torrione 2, p.ed. 1640 (solo la zona di ingresso)
- facciate di piazza Battisti verso la Galleria dei Legionari, p.ed. 740 (colonnato di sinistra e pareti ad angolo in affaccio su piazza Battisti – angolo Galleria dei Legionari);
- edificio ospitante il magazzino del Caffè letterario Predara, sito in via Torre d'Augusto 29, p.ed. 3109 e attigua parete rocciosa (nei limiti dei primi 4 metri) sita nel parco della Predara;
- muro di confine nord del parco Solzenicyn (ex Santa Chiara);

rilevato che, anche quest'anno, ai fini della valutazione della concedibilità dell'uso temporaneo delle pareti degli edifici pubblici richiesti è stata svolta apposita istruttoria interna fra i Servizi interessati che hanno condiviso e confermato la perdurante concedibilità degli edifici richiesti alle medesime condizioni già definite nella pregressa edizione, escludendo per questa edizione, la concedibilità del muro nord del parco Solzenicyn (ex Santa Chiara) per il rischio di interferenze tra manifestazione e i lavori di riqualificazione del parco, che non riguarderanno il muro in oggetto ma i viali e l'illuminazione relativa, che nel prossimo autunno saranno ancora in

corso, come specificato dal Progetto Interventi edilizi immobili oggetto di tutela, con nota prot. n. 286960 di data 21.07.2026;

ricordato in particolare che, come nella precedente annualità, le prescrizioni condivise per l'utilizzo dei palazzi prevedono che:

- gli atleti arrampicheranno sugli edifici protetti dal “crash-pad” (grande materasso da posizionare alla base dell'arrampicata) utilizzando scarpe da arrampicata e magnesite;
- i palazzi del centro storico di Trento interessati dalla manifestazione saranno segnalati, delimitati e potranno accedervi esclusivamente gli iscritti ufficiali alla manifestazione;
- l'arrampicata interessa unicamente le vie individuate appositamente dall'organizzazione, secondo apposita tracciatura;
- non si prevede il posizionamento di alcuna struttura, né fissa né mobile, sulle pareti, che quindi non subiscono interventi di tipo strutturale;
- il giorno successivo alla chiusura della manifestazione, l'organizzazione provvede alla pulizia degli edifici coinvolti mediante spazzole e acqua;

rilevato inoltre che, come nella precedente annualità, sono state individuate le seguenti misure organizzative specifiche richieste all'organizzatore a garanzia e presidio del corretto utilizzo degli immobili:

- stipula di idonea polizza assicurativa sottoscritta per la copertura di eventuali danni connessi con lo svolgimento della manifestazione stessa che assicurerà il rispetto delle seguenti indicazioni minime:
 - la polizza RCT sarà stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a euro 1.500.000,00, con espressa indicazione di copertura danni a cose date in concessione di proprietà di terzi a copertura di eventuali danni che possano verificarsi durante lo svolgimento dell'evento, ivi comprese le operazioni di allestimento o disallestimento dello stesso;
 - le garanzie della polizza si estenderanno a tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, a qualsiasi titolo abilitate dall'organizzatore a partecipare allo svolgimento dell'evento che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l'assicurato, provochino danni a persone, cose e/o terzi in conseguenza della loro partecipazione alle attività medesime;
- svolgimento, con il coinvolgimento del proprio responsabile della sicurezza dell'evento, di apposito sopralluogo preventivo per verificare lo stato dei singoli edifici coinvolti e valutarne la compatibilità con l'uso proposto ai fini della predisposizione delle pratiche in materia di sicurezza dell'evento;
- svolgimento di apposito sopralluogo al termine dell'evento per verificare che in conseguenza del medesimo non siano stati arrecati danneggiamenti agli edifici coinvolti;
- obbligo di ripristino dello stato dei luoghi (obbligo indipendente rispetto all'attivazione della polizza richiesta) al fine di assicurare la piena tutela di ogni elemento delle facciate utilizzate, tenuto conto degli esiti dei sopralluoghi svolti;

ricordato altresì che a norma dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 42/2004: “i beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione”;

rilevato altresì che non essendo prevista la realizzazione di opere e di manufatti non è necessaria, ai fini dell'autorizzabilità della manifestazione, l'acquisizione della formale autorizzazione da parte della stessa Soprintendenza, ferma comunque restando la responsabilità in solido di organizzatori e proprietari a norma dell'articolo precedente;

considerato che il Servizio Cultura, eventi, sport e giovani ha inoltre informato la Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento in merito alla lista di edifici richiesti, al fine di confermare l'assenza di motivi ostativi alla concedibilità dei medesimi come verificata nel 2025, nonché a richiedere il nulla osta agli Enti ed Associazioni che operano all'interno degli edifici richiesti;

dato atto altresì che compete all'Associazione Block my mind ASD, in qualità di organizzatore e responsabile dell'evento, l'assolvimento di ogni adempimento, comunque denominato, connesso e funzionale alla corretta organizzazione dell'evento, tra cui in particolare la gestione delle pratiche di sicurezza, l'acquisizione di ogni autorizzazione, nulla-osta necessario all'evento, la sorveglianza e la vigilanza in occasione dello svolgimento della manifestazione e l'adozione di ogni misura necessaria a tutelare l'incolumità di partecipanti e pubblico e preservare l'integrità degli edifici coinvolti nella manifestazione;

ricordato che lo svolgimento della manifestazione già nel 2025 ha dato continuità alle precedenti esperienze svolte negli anni 2012 e 2015 richiamando un forte interesse di atleti, di pubblico e mediatico, con una presenza di n. 340 iscritti alla gara e di n. 2.000 persone presenti nella giornata;

considerato che, in esecuzione della legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n.102;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per l'erogazione di finanziamenti e l'attribuzione di benefici economici approvato con deliberazione consiliare 03.02.2026 n.10;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera e) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2025 n. 387 immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2026-2028;

a voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

d e l i b e r a

1. di condividere la finalità della manifestazione e conseguentemente autorizzare la concessione in uso delle pareti di proprietà comunale così individuati:
 - sede degli Alpini in via Don Rizzi, p.ed. 332 (tutte le mura);
 - edificio a lato della chiesa Santa Maria Maggiore, p.ed. 45/1 (tutti e tre i lati liberi);
 - Scuola d'infanzia Torrione, via al Torrione, 10, p.ed. 6094 (solo la parete in affaccio sulla via, non le pareti che affacciano sul cortile interno);
 - Scuola secondaria di primo grado Bresadola, via al Torrione 2, p.ed. 1640 (solo la zona di ingresso)
 - facciate di piazza Battisti verso la Galleria dei Legionari, p.ed. 740 (colonnato di sinistra e pareti ad angolo in affaccio su piazza Battisti – angolo Galleria dei Legionari);
 - edificio ospitante il magazzino del Caffè letterario Predara, sito in via Torre d'Augusto 29,

p.ed. 3109 e attigua parete rocciosa (nei limiti dei primi 4 metri) sita nel parco della Predara;

2. di esplicitare, in relazione all'autorizzazione così concessa, l'obbligatorietà del rispetto da parte dell'organizzazione proponente del disposto di cui all'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 42/2004: "i beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione" e l'assunzione a proprio carico di ogni adempimento comunque connesso alla corretta realizzazione della manifestazione e di ogni responsabilità, per danni a persone o cose comunque connessi o conseguenti alla stessa, anche mediante stipula di idonea copertura assicurativa, nel rispetto delle condizioni riportate in premessa.

LA SEGRETARIA GENERALE
Lorenza Moresco

IL PRESIDENTE
Franco Ianeselli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). Le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei responsabili (art. 3 D. Lgs. 39/1993).